



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5 del 23/02/2018

Sessione ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY, NONCHÉ DI PRATICA ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO, LECITI, COMPRESSE LE SCOMMESSE.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **ventitre** del mese di **febbraio** alle ore **20:30** in Cittadella, presso la sala delle adunanze di Villa Malfatti Rina, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio Comunale con l'intervento dei Signori:

PIEROBON LUCA	Presente	POZZATO FRANCESCO	Presente
LAGO CHIARA	Assente	VALLOTTO PAOLO	Presente
GUARISE MARIO	Presente	ZAMBON ADAMO	Presente
PASINATO RICCARDO	Presente	GRIGGIO UGO	Presente
PAVAN LUCA	Presente	SIMIONATO GIOVANNI	Presente
BERNARDI STEFANO	Presente	BONETTO GILBERTO	Presente
MICHELINI MATTEO	Presente	APICELLA DAVID	Presente
DIDONE' ALESSIA	Presente	NARDETTO MADDALENA	Presente
SABATINO LUIGI	Presente		

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Partecipano alla seduta il SINDACO Pierobon DOTT. Luca e gli assessori esterni: Simioni Marco, Beltrame Marina, De Rossi Filippo, Galli Diego.

Assume la Presidenza il Sig. Mario Guarise, nella sua qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Dott.ssa Nadia Andreatta.

Dato atto che il numero dei Consiglieri presenti è legale per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i Consiglieri: Pasinato Riccardo, Pavan Luca, Simionato Giovanni.

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY, NONCHÉ DI PRATICA ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO, LECITI, COMPRESSE LE SCOMMESSE.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO HA REDATTO
LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE**

PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale ha tra le proprie precipue finalità, rese ancora più pregnanti dalla profonda crisi economica che attraversa l'intero paese, le politiche d'indirizzo atte ad aumentare l'attrattività del territorio e con essa il benessere sociale e lo sviluppo economico, nel pieno rispetto della tutela ambientale, anche proponendo la definizione di strategie, stimolando i processi, offrendo opportunità e, soprattutto, semplificando le procedure e velocizzando l'azione amministrativa, nel pieno rispetto del principio di buona amministrazione;
- tutta l'attività amministrativa è informata al principio di buon andamento, che viene mutuato dalla compenetrazione dei criteri contenuti nell'art. 1 della L. 241/90, quali l'economicità, l'efficacia, la rapidità ed il miglior temperamento degli interessi e che un ulteriore principio declinato nella dottrina è il principio di ragionevolezza nel quale confluiscono eguaglianza, imparzialità e buon andamento e che in forza di tale principio l'azione amministrativa deve adeguarsi, al di là delle prescrizioni normative, ad un canone di razionalità operativa, in modo da evitare decisioni arbitrarie ed irrazionali;
- i principi ispiratori della Legge 241/90 sono posti a tutela dell'equo temperamento degli interessi coinvolti nel processo amministrativo e che la loro applicazione concorre a garantire la correttezza dell'azione amministrativa e, indirettamente, produce una riduzione della conflittualità e dell'azione giurisdizionale con evidente beneficio per l'intera collettività;
- si rende necessario applicare a pieno tale principio nell'ambito del rapporto tra Amministrazione Comunale ed Impresa poiché quest'ultima ha in sé una responsabilità sociale verso la collettività operando nel tessuto economico territoriale contribuendo al miglioramento del benessere cittadino;

PREMESSO INOLTRE CHE:

- il gioco d'azzardo patologico (G.A.P.) o ludopatia è definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) "malattia sociale" e rientra tra i disturbi del controllo degli impulsi e ha grande affinità con le manifestazioni impulsivo-ossessive ed in particolare, con i comportamenti d'abuso e dipendenza;

- il giocatore spesso è vittima della propria compulsività ed è indotto a compiere condotte antigiuridiche per ottenere denaro, senza tralasciare i possibili aspetti connessi alla criminalità, quali lo sfruttamento delle situazioni di vulnerabilità per trarne enormi profitti;
- il 14 luglio 2014 la Commissione Europea sui servizi del gioco d'azzardo on-line ha adottato una raccomandazione sui servizi di gioco d'azzardo on-line che incoraggia gli stati membri a realizzare un livello elevato di protezione per i consumatori, al fine di salvaguardare la salute e ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare dal gioco d'azzardo eccessivo e compulsivo;
- il D.L. del 13 settembre 2012, n. 158 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1 della Legge 8 novembre 2012, n. 189, prevede di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) "con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità";

RILEVATO CHE nella vicina Provincia di Venezia è stato firmato un protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela delle fasce deboli:

- in data 25 febbraio 2016 la Prefettura di Venezia, il Comune di Venezia, i Comuni della Provincia di Venezia, il Dirigente dell'Ufficio Scolastico di Venezia, l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato di Venezia, i direttori delle ULSS di Venezia e Provincia, la Camera di Commercio di Venezia, la Fondazione Caponnetto di Venezia, hanno firmato il protocollo d'intesa per la prevenzione ed il contrasto del gioco illegale, la sicurezza del gioco e la tutela delle fasce deboli;
- al protocollo d'intesa di cui sopra hanno aderito anche la Questura di Venezia il Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Venezia, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Venezia e il Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per il Veneto;
- il protocollo d'intesa citato si propone varie attività atte a contrastare il fenomeno della ludopatia e tra queste istituire un tavolo interdirezionale di confronto al fine di procedere all'individuazione degli interventi da porre in essere atti a tutelare le persone affette da dipendenza;
- in particolare, la Prefettura di Venezia, nell'ambito delle attività di attuazione del predetto accordo, ha predisposto una proposta di regolamento comunale tipo in materia di giochi, presentato in data 20 maggio 2016;

CONSIDERATO CHE il Comune di Venezia ha acquisito nel 2016 la relazione redatta dall'Osservatorio Locale sulle Dipendenze Patologiche dell'Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, Dipartimento Dipendenze Unità Operative: SER.D. Venezia, relativa all'attività del 2014, pubblicata nel 2015 nel sito <http://www.ulssi2.ve.it>, dalla quale si evince:

- un incremento di pazienti con elevata età media che il servizio "Informagioco" ha seguito;

- il 34% dei pazienti seguiti risulta composto da soggetti in trattamento per la prima volta;
- tra gli utenti seguiti prevale la componente di sesso maschile, le donne risultano nella percentuale del 14%;
- un numero significativo di pazienti proviene da aree esterne alle competenze dell'AUSL n. 12 Veneziana e, una parte di questi risultano già in trattamento da alcuni anni;
- una parte esigua di pazienti risulta composta da stranieri e quasi tutti dell'Est Europa;
- nei pazienti seguiti, l'utilizzo delle Slot Machine e delle VLT è la tipologia di gioco sulla quale si è strutturata prevalentemente la dipendenza da gioco (83%);

CONSIDERATO CHE il Comune di Venezia ha acquisito nel 2016 inoltre il "Report Ser.D. sul Gioco d'Azzardo patologico" dell'Azienda U.L.S.S. 12 Veneziana, Dipartimento Dipendenze Unità Operative: SER.D. Venezia con nota prot. 2016/26267 del 8 aprile 2016 nonché la relativa integrazione del 31 maggio 2016, dai quali emerge:

- modificazione del fenomeno sia in termini quantitativi (numero sempre maggiore di giochi) sia qualitativi (giochi con semplice facilità di accesso);
- mercato rivolto sempre più ad un pubblico generalmente lontano dall'azzardo (adolescenti, casalinghe, pensionati);
- età media dei giocatori patologici vicina ai 50 anni, con assoluta prevalenza maschile;
- dipendenza riconducibile prevalentemente all'uso delle c.d. "slot machines", in orari maggiormente serali e notturni (dalle 17.00 alle 23.00) e nelle festività;
- frequente connessione fra ludopatia e altre dipendenze;

CONSIDERATO CHE il Comune di Padova con l'approvazione della Deliberazione Comunale n. 37 del 16/05/2016 "Modifiche al Regolamento comunale per l'apertura di sale giochi e l'installazione di apparecchi di gioco" ha citato una recente indagine dell'ULSS locale sulla dipendenza da gioco che ha messo in evidenza anche come il fenomeno interessi maggiormente persone di elevata scolarità, costituenti parte di un nucleo familiare e stabilmente occupate, e quindi facenti parti di una struttura sociale aperta alla socializzazione, ma anche disoccupati e pensionati. La dipendenza sfocia nei casi più gravi nella patologia conclamata (sul piano sanitario definita con il termine "ludopatia") richiedendo veri e propri interventi di cura, con i conseguenti costi in termini relazionali quanto economici; in taluni casi la patologia interessa invece soggetti a basso reddito, con insorgenza di fenomeni che incidono sulla convivenza civile, e che a volte afferiscono l'ordinamento penale.

CONSIDERATO CHE rientra tra i compiti e le funzioni del Comune individuare un sistema di prevenzione sociale e contribuire al contrasto dei fenomeni di patologia connessi al gioco compulsivo anche attraverso interventi volti a regolare e limitare l'accesso alle

apparecchiature di gioco, soprattutto per tutelare i soggetti psicologicamente vulnerabili e quindi maggiormente esposti alla capacità suggestiva dell'illusione di conseguire, tramite il gioco, vincite e facili guadagni;

RILEVATO CHE il giocatore d'azzardo ha un'incapacità cronica e progressiva di resistere all'impulso di giocare d'azzardo tale da compromettere se stesso, la sua famiglia e la sua attività professionale;

RAVVISATO CHE la dipendenza da gioco è riferibile sia alla frequentazione di locali dedicati al gioco (sale scommesse e sale VLT), sia all'utilizzo degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari e che tale fenomeno è da considerarsi un grave pericolo per la salute individuale ed il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale, oltre che motivo di forte disagio e origine di episodi di disturbo della quiete pubblica;

DATO ATTO che:

- la Legge Regionale 27/04/2015, n. 6, in particolare l'art. 20 "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)" prevede al comma 3 lettera b) la possibilità, da parte dei comuni, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica, di individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi;
- la Legge Regionale 30/12/2016, n. 30, in particolare l'art. 54 "Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati" prevede al comma 1 che la Regione Veneto, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale di settore ed in armonia con le previsioni dettate dall'art. 20 "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)" della Legge Regionale 27/04/2015, n. 6, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, detta norme in materia di governo del territorio, detta norme relative all'ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati;
- con Ordinanza n. 5 del 22 dicembre 2014, il Sindaco ha disciplinato i seguenti orari di esercizio delle sale giochi e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro, collocati in altre tipologie di esercizi commerciali, locali o punti di offerta del gioco ai sensi degli articoli 86 e 88 TULPS così come di seguito indicato:
 1. Orari di esercizio delle sale giochi autorizzate ex Art. 86 Tulps: L'orario di esercizio delle sale giochi è fissato: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
 2. Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all'art. 110, comma 6, del Tulps, RD 773/1931, collocati in altre tipologie di esercizi:
 - a) autorizzati ex art. 86 del TULPS (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, ricevitorie lotto);

- b) autorizzati ex art. 88 TULPS (agenzie di scommesse, negozi da gioco, negozi dediti esclusivamente al gioco ecc.)

L'orario massimo di funzionamento degli apparecchi con vincita in denaro di cui all'art. 110, comma 6, del TULPS collocati nelle tipologie di esercizi di cui sopra è fissato: dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni, festivi compresi. Gli stessi apparecchi, nelle ore di "non funzionamento", devono essere spenti tramite apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio.

RITENUTO necessario disciplinare, in via permanente, le attività dei locali dedicati al gioco (sale scommesse e sale VLT) e l'attività degli apparecchi per il gioco di cui al comma 6 dell'art. 110 TULPS installati presso pubblici esercizi, tabaccherie, esercizi commerciali vari, nonché gli orari delle stesse, nell'ottica di contrastare l'insorgere di fenomeni devianti nell'utilizzo degli stessi, tenendo conto che fra i fruitori vi sono soggetti psicologicamente fragili, inconsapevoli dei danni derivanti dal gioco compulsivo, ricadendo in forme di dipendenza patologica con pregiudizio della salute e delle dinamiche relazionali;

VISTI:

- il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 "Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza", nonché il Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 ottobre 2003 "Determinazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110 – commi 6 e 7 lett. b) TULPS che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 "Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 - commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati presso punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici";
- il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 27 luglio 2011 "Determinazione dei criteri e dei parametri numerico quantitativi per l'installabilità di apparecchi di cui al citato art. 110, comma 6, del TULPS;
- il Decreto Legge 13 settembre 2012, n. 158 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 "Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute";
- l'art. 3 comma 2 del D.lgs. 267/2000 che recita: "il Comune è l'Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";
- l'art. 50 comma 7 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., "Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare

l'espletamento di servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti";

- la Legge Regionale 27 aprile 2015, n. 6, in particolare l'art. 20 "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)" che al comma 3 lettera b) prevede la possibilità di individuare gli orari di apertura delle sale giochi e la relativa sanzione amministrativa in caso di mancato rispetto degli stessi, tenendo conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento acustico e alla quiete pubblica;
- la Legge Regionale 30/12/2016, n. 30, in particolare l'art. 54 "Disposizioni in materia di ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati" prevede al comma 1 che la Regione Veneto, in conformità ai principi costituzionali, nel rispetto della normativa statale di settore ed in armonia con le previsioni dettate dall'art. 20 "Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e riduzione del rischio dalla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico (GAP)" della Legge Regionale 27/04/2015, n. 6, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, detta norme in materia di governo del territorio, detta norme relative all'ubicazione dei locali destinati a sale da gioco e degli esercizi alle stesse assimilati;
- la circolare n. 557/PASS.7801.1200 del 23 giugno 2010 e la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell'Interno - Dip. Della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che la regolamentazione degli orari di apertura e chiusura delle attività di seguito indicate, in quanto tutte autorizzate dalla Questura ai sensi del TULPS, compete al Sindaco ex art. 50- c. 7 del TUEL, in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli esercizi pubblici:
 - negozi dediti all'attività prevalente di raccolta scommesse;
 - esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati "new slots" e "video lottery terminal";
 - sale bingo;
- le sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sez. V) n. 32/71 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, con le quali i magistrati hanno "avuto già modo di osservare come la circostanza per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all'Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai sensi del predetto art. 50 – c. 7 del D.lgs. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto di terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale e salute";
- la sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 con la quale i giudici hanno mostrato di ritenere plausibile l'interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che "è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione del ripetuto art. 50 – c. 7 TUEL, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica ovvero

della circolazione stradale";

- la sentenza del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, (sez. V) n. 4794 del 20 ottobre 2015, con la quale viene sottolineato talaltro che "le sale giochi e gli esercizi dotati di apparecchiature da gioco in quanto locali ove si svolge l'attività attualmente consentita dalla legge, sono qualificabili, seguendo l'elencazione contenuta nell'art. 50, comma 7, D.lgs. 267/2000, come "pubblici esercizi", di talchè per dette sale il Sindaco può esercitare il proprio potere regolatorio, anche quando si tratti dell'esercizio del gioco d'azzardo, quando le relative determinazioni siano funzionali ad esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica.";

RITENUTO interesse dell'Amministrazione Comunale contemperare le esigenze delle attività economiche stabilmente insediate sul territorio con le esigenze poste dalle norme a tutela della sicurezza, decoro urbano, viabilità, l'inquinamento acustico e quiete pubblica, limitando le conseguenze sociali dell'offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili;

TUTTO CIÒ premesso,

PROPONE

1) di approvare il Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco Video Lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse, allegato A) alla presente deliberazione;

2) Il presente regolamento è pubblicato unitamente alla delibera di approvazione ed entrerà in vigore dal 01/03/2018.

3) di dichiarare il presente provvedimento, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di dare una risposta sociale alle problematiche legate alla ludopatia.



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

IL CONSIGLIO COMUNALE

Dato atto che la trattazione del presente argomento è conservata agli atti su nastro magnetico, ai sensi dell'art. 43, comma 4 del regolamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di C.C. n. 55 del 10.07.2006 e successive modificazioni ed integrazioni;

ESAMINATA l'allegata proposta di deliberazione riguardante "Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco video lottery nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse";

VISTO il testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

INTRODUCE l'argomento il Presidente ed informa che la maggioranza ha presentato un emendamento da apportare al testo del deliberato del provvedimento che legge e si allega sub lettera B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

RELAZIONA l'assessore De Rossi;

EMENDAMENTO

Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari:

- **Sindaco**:precisa che questa Amministrazione ha voluto dare un segnale forte. Il regolamento introduce dei concetti importanti e non permette l'aumento delle macchinette già esistenti. Sottolinea l'intento dell'emendamento che è quello di porre i limiti di distanza con la realizzazione di una cartografia che sia periodicamente aggiornata con i punti sensibili;
- **cons. Didonè**: ringrazia per il lavoro svolto in Commissione per questo regolamento che denota una grande sensibilità. E' un piccolo passo a tutela della salute e del benessere dei cittadellesi;
- **cons. Bonetto**: chiede la sospensione del Consiglio comunale per charimenti;

Il consiglio comunale viene sospeso alle ore 22,45;

Riprende il consiglio comunale alle ore 22,47;

Il Presidente autorizza le dichiarazioni di voto:

- **cons. Zambon:** è un emendamento ragionevole. Il voto è favorevole;
- **cons. Vallotto:** il voto è favorevole;
- **cons. Sabatino:** favorevole, è stato scritto dal Dirigente

Il Presidente pone in votazione l'emendamento presentato allegato sub B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, **mirante ad integrare il dispositivo della deliberazione che viene integrato con un nuovo punto**, con il seguente esito reso per alzata di mano e accertato dagli scrutatori:

Presenti:16 Votanti: 16

- favorevoli: n. 16
- contrari: n. ---
- astenuti: n. ---

VISTO l'esito della votazione il Presidente dichiara APPROVATO L'EMENDAMENTO PROPOSTO, nel testo riportato nell'allegato B" al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il Presidente autorizza le dichiarazioni di voto sul provvedimento di approvazione del regolamento, così come emendato dall'allegato sub B) al presente atto:

cons. Sabatino: è soddisfatto per il raggiungimento del risultato. Spera faccia da apripista per altri Comuni. Un plauso alla Giunta. Il voto è favorevole ed invito a diffonderlo;

cons. Bonetto: si associa al plauso. Si auspica che quanto prima si abbia l'elenco delle postazioni sul territorio in modo da intraprendere azioni di disincentivazione. Questa è una buona partenza;

cons. Zambon: il voto è favorevole;

Il Presidente pone quindi in votazione il provvedimento di approvazione del regolamento così come emendato dall'allegato sub B) al presente atto per farne parte integrante e sostanziale con il seguente esito reso per alzata di mano e accertato dagli scrutatori:

Presenti:16 Votanti: 16

- favorevoli: n. 16
- contrari: n. ---
- astenuti: n. ---

DELIBERA

1. di approvare il Regolamento comunale sui criteri di installazione di nuovi apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro e di sistemi da gioco Video Lottery, nonché di pratica ed esercizio del gioco d'azzardo e comunque dei giochi con vincita in denaro, leciti, comprese le scommesse, allegato A) alla presente deliberazione;

2. di specificare che compete alla Giunta Comunale predisporre ed aggiornare periodicamente adeguata cartografia che individui i luoghi sensibili rispetto ai quali mantenere le distanze previste dal presente regolamento;
3. il presente regolamento è pubblicato unitamente alla delibera di approvazione ed entrerà in vigore dal 01/03/2018.

**

Il Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento che ottiene il seguente risultato reso per alzata di mano e accertato dagli scrutatori:

Presenti:16 Votanti: 16

- favorevoli: n. 16
- contrari: n. --
- astenuti: n. ---

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
COMUNALE
Mario Guarise

II SEGRETARIO GENERALE
Nadia Andreatta

REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY, NONCHÉ DI PRATICA ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO, LECITI, COMPRESSE LE SCOMMESSE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione delle attività relative all'esercizio di apparecchi da gioco con vincite in denaro autorizzati in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773 e alle ulteriori norme attuative statali e regionali e dei sistemi di gioco Video Lottery Terminals (V.L.T.), nelle sale da gioco e negli esercizi, comunque ricompresi nella disciplina del TULPS, autorizzati alla pratica del gioco e/o all'installazione di apparecchi da intrattenimento, compresi i circoli privati autorizzati alla somministrazione, in tutto il territorio comunale.
2. Il presente regolamento disciplina, inoltre, la pratica e l'esercizio del gioco d'azzardo e degli altri giochi con vincita in denaro, leciti, nonché delle scommesse in genere, in tutto il territorio comunale.

ART. 2 - FINALITA'

1. L'Amministrazione comunale con le disposizioni del presente Regolamento, si prefigge i seguenti obiettivi:
 - garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove si svolge, avvenga riducendo i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento, in funzione della prevenzione del gioco d'azzardo patologico;
 - contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall'abuso del gioco d'azzardo, con particolare riferimento alla necessità di arginare i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall'effetto che questi potrebbero avere nel risparmio familiare, nella continuità affettiva e nella serenità domestica;
 - tutelare la salute pubblica ed il benessere socio-economico dei cittadini ed in particolare delle fasce più deboli della popolazione maggiormente esposte alle lusinghe, suggestioni ed illusioni del gioco d'azzardo;
 - arginare forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina, quale ad esempio il prestito ad usura per debiti contratti al gioco, facendo in modo che la diffusione dei locali nei quali si pratica il gioco lecito garantisca i limiti di sostenibilità con l'ambiente circostante, con particolare riguardo alla sicurezza, al decoro urbano, alla viabilità e all'inquinamento acustico;
 - porre in essere iniziative di informazione e di educazione per favorire un accesso responsabile al gioco senza derive verso fenomeni di dipendenza.
2. Le limitazioni e gli obblighi del presente Regolamento sono disposti a garanzia dell'intera popolazione ed in particolare dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), dei loro familiari e delle fasce più deboli e maggiormente esposte a rischi di GAP.

ART. 3 - UBICAZIONE DEI LOCALI E INSTALLAZIONE DEGLI APPARECCHI DA GIOCO

1. In linea con quanto stabilito dall'art. 20 della L.R.V. n. 6 del 27.4. 2015 e dall'art. 54 della L.R.V. n. 30 del 30.12.2016 sulla base dei criteri di riordino e sviluppo della dislocazione territoriale della rete di raccolta del gioco e tenendo altresì conto dell'impatto sul contesto, sulla sicurezza e sul decoro urbano, nonché dei problemi connessi alla viabilità, all'inquinamento e alla quiete pubblica, è vietata l'apertura di qualsiasi nuova sala giochi, anche interna ad esercizi, con apparecchi con vincita di denaro e di qualsiasi sala di raccolta scommesse e la collocazione di qualsiasi ulteriore apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e di qualsiasi ulteriore sistema di Video Lottery Terminal, in locali che si trovino a una distanza minore di 500 (cinquecento) metri dai "luoghi sensibili" e minore di 500 (cinquecento) metri dai "luoghi che commercializzano denaro/oro/oggetti preziosi".
2. Ai fini del presente Regolamento sono considerati sensibili i seguenti luoghi pubblici e privati:
 - a) istituti scolastici di ogni ordine e grado, comprese le strutture della prima infanzia e le scuole dell'infanzia, ludoteche, servizi per l'infanzia assimilabili, biblioteche pubbliche;
 - b) centri di aggregazione giovanile;
 - c) impianti sportivi;
 - d) luoghi di culto, oratori, patronati, capitelli;
 - e) strutture ricettive per categorie protette;
 - f) strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
 - g) centri culturali aperti al pubblico;
 - h) stazioni di treni e di autobus;
 - i) aree verdi attrezzate e parchi giochi in genere;
 - l) caserme militari
3. Ai fini del presente Regolamento sono considerati luoghi che commercializzano denaro/oro/preziosi:
 - a) gli sportelli bancari, postali o bancomat e qualsiasi servizio di money transfer;
 - b) le agenzie di prestiti e di pegno;
 - c) i locali in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento e/o oggetti preziosi.
4. Per le attività poste a distanza minore di 500 metri dai "luoghi sensibili" indicati al comma 2 o minore di 500 metri dai luoghi in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi indicati al comma 3, nel caso di subentro valgono i medesimi limiti del soggetto cedente.
5. Il calcolo della distanza è effettuato secondo il criterio della misura più breve, considerata in linea d'aria, tra l'accesso principale dell'esercizio e il luogo considerato.
6. A far data dall'entrata in vigore dal presente Regolamento, i nuovi locali adibiti alle attività oggetto dello stesso, devono essere ubicati a distanza maggiore di 500 metri dai "luoghi sensibili" di cui al comma 2 ed esclusivamente al piano terra degli edifici, purché non all'interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali. Non è ammesso l'utilizzo dei locali interrati o seminterrati e l'accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.

ART. 4 - LOCALIZZAZIONE

In linea con quanto stabilito dall'art. 20 della L.R.V. n. 6 del 27.4.2015 e dall'art. 54 della L.R.V. n. 30 del 30.12.2016, le sale da gioco e le sale VLT devono altresì essere

localizzate secondo le previsioni di ubicazione prescritte nel vigente strumento urbanistico (P.A.T.I. e P.I.) piano regolatore comunale. Sino all'adeguamento degli strumenti di pianificazione comunale alle disposizioni dell'art. 54, comma 5, della L.R.V. n. 30 del 30.12.2016, le nuove sale da gioco ed i nuovi esercizi alle stesse assimilati sono realizzati esclusivamente nelle zone per insediamenti produttivi. Nel caso il Comune si doti di un nuovo strumento urbanistico, le sale gioco e le sale VLT potranno essere localizzate solo ed esclusivamente nelle zone dallo stesso appositamente individuate. Le sale da gioco e le sale VLT già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento non localizzate nelle zone per insediamenti produttivi sono considerate in zona impropria e pertanto non può esser consentito il loro ampliamento, né in ordine al numero di apparecchi già in esercizio, né in ordine alla superficie utile dei locali sede dell'attività. Potrà essere consentito un ampliamento edilizio solo ed esclusivamente ai fini della messa a norma sotto il profilo igienico-sanitario, antincendio e della sicurezza.

ART. 5 - PRESCRIZIONI

1. Oltre agli obblighi ed ai limiti previsti dalle normative statali e regionali vigenti per l'esercizio delle attività di cui al presente regolamento, i titolari delle sale gioco o sale VLT, i titolari degli esercizi ove sono installati apparecchi da gioco d'azzardo lecito, o dove è praticato il gioco d'azzardo lecito, ovvero dove sia legittimata la raccolta di scommesse in denaro, sono tenuti ad esporre cartelli informativi sui rischi correlati al gioco e sui servizi di assistenza alle persone con patologie connesse al GAP e il test di autovalutazione e verifica del rischio da dipendenza da gioco d'azzardo di cui all'art. 20, comma 4, lettera d), della Legge Regione Veneto n. 6/2015.
2. I cartelli informativi devono essere posti in luoghi accessibili al pubblico e visibili da tutte le postazioni di gioco. Un cartello informativo sui rischi correlati al gioco dovrà essere posto anche all'esterno del locale in prossimità dell'ingresso.
3. I cartelli devono avere le dimensioni minime di cm. 30x40 per i locali che ospitano singoli apparecchi e di cm. 50x 70 per le sale dedicate. Il file esecutivo per la stampa è scaricabile dal sito istituzionale o ritirabile presso gli Uffici comunali.
4. Le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco non devono essere oscurate con pellicole, tende o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall'esterno.

ART. 6 - ORARI DI ESERCIZIO

1. L'orario di apertura delle sale giochi o sale VLT, del funzionamento degli apparecchi automatici da gioco, nonché la raccolta di scommesse e la pratica di giochi leciti con vincita in denaro, di ogni genere, sarà liberamente deciso dall'esercente entro i limiti di orario stabiliti dal Sindaco con apposita ordinanza, la quale potrà anche prevedere diversificazione degli orari in base alla tipologia dell'esercizio nonché alla sua localizzazione, comunque ricompreso nella seguente fascia oraria: dalle ore 08.00 alle ore 22.00 di tutti i giorni compresi i festivi.
2. Al di fuori di tale fascia oraria, gli apparecchi da gioco dovranno essere spenti e disattivati e non sarà possibile accettare scommesse di nessun genere né praticare giochi leciti con vincita in denaro di ogni genere.

ART. 7 - SANZIONI

1. Le violazioni all'ordinanza sindacale di determinazione degli orari, che costituisce prescrizione dell'autorità di pubblica sicurezza imposta per pubblico interesse, sono

punite con le sanzioni stabilite dal TULPS che prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione sino a tre mesi dell'attività.

2. Le violazioni al presente regolamento non disciplinate dal TULPS, dalle Leggi Regionali del Veneto n. 6/ 2015 e n 30/2016 e/o da ulteriori disposizioni normative statali e regionali in materia, sono soggette al pagamento della sanzione pecuniaria da Euro 25,00 a Euro 500,00 come previsto dall'art.7/bis del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali).
3. L'accertamento del rispetto del presente Regolamento e l'irrogazione delle relative sanzioni sono di competenza della Polizia Locale. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

ART. 8 - ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento è pubblicato unitamente alla deliberazione di approvazione e diventa esecutivo con la deliberazione medesima, ai sensi dell'art. 47, comma 3, del vigente Statuto Comunale.

ALLEGATO SUB B)

Cittadella, 23 Febbraio 2018

OGGETTO: PUNTO 4 DELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL GIORNO 23/02/2018 - REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO D'AZZARDO VIDEO LOTTERY, NONCHE' DI PRATICA ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO, LECITI, COMPRESSE LE SCOMMESSE - PROPOSTA DI EMENDAMENTO

~~Il sottoscritto~~ LUCIANO DI SABOCCO Consigliere Comunale presenta ~~no~~ il seguente emendamento mirante ad integrare il disposto della delibera di cui all'oggetto.

Inserire nel dispositivo il nuovo punto:

- " di specificare che compete alla Giunta Comunale predisporre ed aggiornare periodicamente adeguata cartografia che individui i luoghi sensibili rispetto ai quali mantenere le distanze previste dal presente regolamento".

Il Consigliere

LUIGI VASILE

MARCO RICCIARDI

FRANCESCO TARRARO

FRANCESCO TARRARO

ALVARO PASINATO
PRES. CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 362
SETTORE TECNICO

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY, NONCHÉ DI PRATICA ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO, LECITI, COMPRESSE LE SCOMMESSE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in ordine alla sola regolarità tecnica, dando atto che la presente proposta:

non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

Lì, 14/02/2018

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Proposta N. 2018 / 362
SETTORE TECNICO

OGGETTO: REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY, NONCHÉ DI PRATICA ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO, LECITI, COMPRESSE LE SCOMMESSE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Parere del Responsabile di Ragioneria in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D. Lgs 18.08.2000 n. 267, così come sostituito dall'art. 3 del D.L. 174/2012) :

parere *FAVOREVOLE*

Lì, 14/02/2018

IL DIRIGENTE
SARTORE CARLO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 del 23/02/2018

Certificato di Esecutività

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY, NONCHÉ DI PRATICA ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO, LECITI, COMPRESSE LE SCOMMESSE.

Si certifica che la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune in data 28/02/2018, non ha riportato nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D. Lgs. 267/2000 il giorno 10/03/2018.

Cittadella li, 21/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

Certificato di Avvenuta Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 5 del 23/02/2018

Oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE SUI CRITERI DI INSTALLAZIONE DI NUOVI APPARECCHI DA INTRATTENIMENTO CON VINCITA IN DENARO E DI SISTEMI DA GIOCO VIDEO LOTTERY, NONCHÉ DI PRATICA ED ESERCIZIO DEL GIOCO D'AZZARDO E COMUNQUE DEI GIOCHI CON VINCITA IN DENARO, LECITI, COMPRESSE LE SCOMMESSE.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune dal 28/02/2018 al 15/03/2018 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Cittadella li, 21/03/2018

IL SEGRETARIO GENERALE
LIPARINI ANDREA
(Sottoscritto digitalmente
ai sensi dell'art. 21 D.L.gs. n. 82/2005 e
s.m.i.)